

anno 8 numero 2 marzo aprile 2018

ISSN 2239-8015

PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio
e beni pubblici*

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

EXEO³edizioni

professionisti
pubblica amministrazione

PATRIMONIO PUBBLICO

demanio, patrimonio e beni pubblici

**notiziario bimestrale
di giurisprudenza**

**anno 8 numero 2
marzo aprile 2018**





info@exeo.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.patrimoniopubblico.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza nel suo testo originale.

Numero finito di elaborare il giorno 5 giugno 2018 | Materia: beni pubblici | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | ISSN 2239-8015 | Prezzo: € 20,00 IVA compresa singolo numero | Collana: osservatorio di giurisprudenza, diretta da Paolo Loro | Nic: 320 | codice: PAT44 | Acquisto, pagamento e consegna del prodotto avvengono esclusivamente via internet tramite il sito www.exeo.it. | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova. L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a info@exeo.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it - www.territorio.it - www.exeo.it

compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 09 marzo 2016 n. 949).»

LE LIMITAZIONI POSTE CON L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NON POSSONO ESSERE SUPERATE DA UNA DIVERSA PREVISIONE CONTENUTA NELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1274 del 04/08/2017
Relatore: Raffaele Tuccillo - Presidente: Vincenzo Salamone

DEMANIO E PATRIMONIO -> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -> RAPPORTO CON
ALTRI PROVVEDIMENTI -> RAPPORTO CON AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Sintesi: Nel caso in cui il rapporto giuridico instaurato tra il concessionario e il bene sia fondato su una pluralità di fonti giuridiche, quali la concessione demaniale e l'autorizzazione paesaggistica, il privato è tenuto a rispettare eventuali più stringenti limiti posti dalla seconda, specie se si considerano le diverse finalità alle quali sono diretti i due atti giuridici: il primo diretto ad attribuire al privato la situazione giuridica soggettiva consistente nell'utilizzo e nell'occupazione di un determinato bene demaniale; il secondo diretto ad ampliare la situazione del privato in relazione a problematiche o tematiche connesse alla tutela dell'interesse ambientale o paesaggistico.

Sintesi: Eventuali limitazioni all'uso o all'occupazione apposte con l'autorizzazione paesaggistica o anche dal piano spiaggia non possono essere derogate o superate da una diversa previsione contenuta nella concessione demaniale marittima, dovendosi ritenere che la posizione del privato e, quindi, il suo rapporto con il bene sia regolato da una pluralità di fonti che possono prevedere limiti differenti anche perché diverso è il fine al quale è preposta l'emissione dei due atti.

DEMANIO E PATRIMONIO -> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -> RAPPORTO CON
ALTRI PROVVEDIMENTI

Sintesi: La licenza rilasciata ai soli fini demaniali marittimi non dispensa il concessionario dal munirsi di tutte quelle altre concessioni o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.

Estratto: «Dall'esame della situazione di fatto e dalla pluralità dei provvedimenti che hanno interessato l'utilizzo della zona in oggetto deve ritenersi che il rapporto giuridico instaurato tra il concessionario e il bene possa essere fondato su una pluralità di fonti giuridiche, le quali possono imporre tipologie di limiti o di vincoli differenti all'utilizzo del bene da parte del concessionario. Nel caso di specie, le fonti del rapporto giuridico descrittive dei limiti posti al privato sono rappresentate dalla concessione demaniale e dall'autorizzazione paesaggistica. A prescindere dalla polisemia degli enunciati linguistici utilizzati nel provvedimento di natura concessoria ovvero dell'eventuale distinzione tra uso del bene (trimestralmente limitata su base annua) e occupazione dello stesso (non limitata su base annua), deve ritenersi che il privato sia tenuto a rispettare eventuali più stringenti limiti posti dall'autorizzazione paesaggistica, specie se si considerano le diverse finalità alle quali sono diretti i due atti giuridici: il primo diretto ad attribuire al privato la situazione giuridica soggettiva consistente nell'utilizzo e nell'occupazione di un determinato bene demaniale; il secondo diretto ad ampliare la situazione del privato in relazione a problematiche o tematiche connesse alla tutela dell'interesse ambientale o

paesaggistico. Ne discende che le limitazioni contenute nei due atti finiscono, inevitabilmente, per integrarsi e la determinazione del contenuto della situazione giuridica della quale è titolare il privato richiede di esaminarli entrambi. Pertanto, eventuali limitazioni all'uso o all'occupazione apposte con l'autorizzazione paesaggistica o anche dal piano spiaggia non possono essere derogate o superate da una diversa previsione contenuta nella concessione demaniale, dovendosi ritenere che la posizione del privato e, quindi, il suo rapporto con il bene sia regolato da una pluralità di fonti che possono prevedere limiti differenti anche perché diverso è il fine al quale è preposta l'emissione dei due atti.»

L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA DEMANIALE DI CUI AGLI ART 54 E 55 C. NAV. HA NATURA VINCOLATA: INAMISSIBILI LE CENSURE DI ECCESSO DI POTERE

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n.1360 del 04/08/2017 Relatore:
Antonella Lariccia - Presidente: Enrico d'Arpe

DEMANIO E PATRIMONIO -> ABUSI DEI PRIVATI -> AUTOTUTELA -> NATURA VINCOLATA

Sintesi: L'esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli art 54 e 55 c. nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa. Poiché a norma degli art. 54 e 55 c. nav. è un atto dovuto l'ordine di rimettere le cose in pristino, se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, le censure di eccesso di potere sono inammissibili, non essendo configurabili allorché il provvedimento impugnato non è il risultato di valutazioni discrezionali.

PROCEDURA -> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO -> AUTOTUTELA DEMANIALE

Sintesi: Se il potere di autotutela demaniale non incontra limiti temporali, costituisce corollario di tale principio l'irrelevanza di un'eventuale partecipazione al procedimento, la cui conclusione non può, anche attraverso un giudizio ex post, essere diversa da quella cristallizzata nel provvedimento impugnato.

Estratto: «Quanto al primo motivo di gravame, con cui il ricorrente lamenta che l'ingiunzione di sgombero impugnata non sia stata preceduta dalla comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, il Collegio si limita ad evidenziare come il provvedimento impugnato si configuri nella specie quale atto dovuto, alla luce della condivisibile giurisprudenza che ha espressamente affermato che "l'esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli art 54 e 55 c. nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa. Poiché a norma degli art. 54 e 55 c. nav. è un atto dovuto l'ordine di rimettere le cose in pristino, se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, le censure di eccesso di potere sono inammissibili, non essendo configurabili allorché il provvedimento impugnato non è il risultato di valutazioni discrezionali" (cfr. ex multis Consiglio di Stato sentenza n. 9408/2010). La natura doverosa dell'atto impugnato esclude che possano assumere rilevanza le denunciate violazioni procedurali, alla luce del chiaro disposto dell'art. 21-octies secondo comma della Legge n° 241/1990 e s.m.i., e di quanto specificamente affermato da condivisibile giurisprudenza proprio in tema di autotutela demaniale, che ha evidenziato che "se, come si è detto, il potere di autotutela demaniale non incontra limiti temporali, costituisce

corollario di tale principio l'irrelevanza di un'eventuale partecipazione al procedimento, la cui conclusione non poteva, anche attraverso un giudizio ex post, essere diversa da quella cristallizzata nel provvedimento impugnato (art. 21 octies, della legge n.241 del 1990)".(cfr. Consiglio di Stato sentenza n.1773/2014).»

LA SCARSITÀ DI RISORSE NATURALI QUALI LE SPIAGGE GIUSTIFICA IL RICORSO A PROCEDURE COMPARATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI TURISTICO RICREATIVE

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.1411 del 16/08/2017 Relatore:
Patrizia Moro - Presidente: Antonio Pasca

DEMANIO E PATRIMONIO -> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA -> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO -> NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

Sintesi: Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali, cioè la spiaggia, che è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), pertanto proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione.

DEMANIO E PATRIMONIO -> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA -> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO -> CONCORSO DI DOMANDE -> PROFICUA UTILIZZAZIONE

Sintesi: Il rilascio delle concessioni demaniali marittime è disciplinato dal Codice della Navigazione che, all'art. 37, prevede che nel caso di più domande di concessione sia preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico: a tal fine, l'art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione prevede un iter procedimentale finalizzato alla pubblicazione delle istanze di rilascio di concessione.

DEMANIO E PATRIMONIO -> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO -> NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

Sintesi: Sia dal Codice della navigazione che dall'attuazione dei principi Europei si deve ritenere che non si possa prescindere dall'assoggettamento delle pubbliche Amministrazioni all'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente anche in materia di concessioni di beni pubblici.

Estratto: «Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni),

giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione. Osserva il Collegio che le concessioni demaniali marittime sono concessioni amministrative aventi ad oggetto l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (art. 822, comma 1, c.c.) e il rilascio delle stesse è disciplinato dal Codice della Navigazione che, all'art. 37, prevede che nel caso di più domande di concessione sia preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico e, a tal fine, l'art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione prevede un iter procedimentale finalizzato alla pubblicazione delle istanze di rilascio di concessione. Quanto previsto dal Codice della navigazione è confortato dai principi Europei la cui attuazione si ritiene non possa prescindere dall'assoggettamento delle pubbliche Amministrazioni all'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente anche in materia di concessioni di beni pubblici.»

IL CONCESSIONARIO DI DEMANIO MARITTIMO PER FINI TURISTICO-RICREATIVI È OBBLIGATO A RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DELLA CAPITANERIA DI PORTO SULLA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.281 del 17/08/2017 Relatore: Manuela
Sinigoi - Presidente: Oria Settesoldi

DEMANIO E PATRIMONIO -> DEMANIO -> DEMANIO MARITTIMO -> RIPARTO DI
FUNZIONI

Sintesi: Il concetto di sicurezza balneare è compreso nel più vasto contesto della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare previsto dal codice della navigazione e dal regolamento marittimo, che attribuisce alle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera il potere di regolamentare, oltre alle varie attività che si svolgono sul demanio marittimo e nel mare territoriale, anche lo svolgersi delle attività balneari sotto l'aspetto della sicurezza e della prevenzione di possibili situazioni di emergenza, nonché di quelle che possono costituire pericolo per la balneazione. Nulla a che vedere, dunque, con il mero esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa di spettanza dei Comuni e/o della Regione.

DEMANIO E PATRIMONIO -> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -> CONCESSIONE
DEMANIALE MARITTIMA -> TIPOLOGIE -> CONCESSIONE TURISTICO-RICREATIVA

Sintesi: La concessione del bene demaniale per finalità turistico-ricreative costituisce un presupposto idoneo a far sorgere in capo al concessionario l'obbligo di rispettare le disposizioni della competente Capitaneria di Porto in materia di sicurezza della balneazione.

Estratto: «È, in primo luogo, privo di fondamento il primo motivo di gravame, con cui parte ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per asserito difetto assoluto di attribuzione della Capitaneria di Porto. Orbene - in disparte il fatto che è stata la medesima ricorrente a presentare l'istanza di autorizzazione alla deroga proprio alla Capitaneria di Porto di Trieste, individuandola, dunque, quale Autorità competente a pronunciarsi in merito - al Collegio pare dirimente la circostanza che, nel caso di specie, ciò che viene in rilievo non è la concessione del bene demaniale in sé ovvero la competenza gestoria sul demanio marittimo, pacificamente di competenza di altra Pubblica

Amministrazione ai sensi dell'art. 4 della l.r. 13 novembre 2006, n. 22, ma unicamente la sicurezza della balneazione. Il concetto di sicurezza balneare è, infatti, compreso nel più vasto contesto della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare previsto dal codice della navigazione e dal regolamento marittimo, che attribuisce alle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera il potere di regolamentare, oltre alle varie attività che si svolgono sul demanio marittimo e nel mare territoriale, anche lo svolgersi delle attività balneari sotto l'aspetto della sicurezza e della prevenzione di possibili situazioni di emergenza, nonché di quelle che possono costituire pericolo per la balneazione. Nulla a che vedere, dunque, con il mero esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa di spettanza dei Comuni e/o della Regione ai sensi della citata l.r. n. 22/2006. In tal senso, confortano, invero, oltre alle disposizioni di cui agli artt. 17 ("Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità"), 30 ("L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia ") e 81 del cod.nav. ("Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze") e 27, comma 1, del reg.nav.mar. ("L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorità marittima mercantile vigila sull'osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione"), anche l'art. 134 del d.lgs. n. 66/2010, laddove, al comma 2, lett. a), stabilisce, a chiare lettere, che "Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche svolge la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione" e al comma 3, lett. r), stabilisce, in via residuale, che "il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni". La concessione del bene demaniale per finalità turistico-ricreative costituisce, in definitiva, mero presupposto, idoneo a far sorgere in capo al concessionario l'obbligo di rispettare le disposizioni della competente Capitaneria di Porto in materia di sicurezza della balneazione.»

EMANATO L'ATTO TERMINALE DI UNA PROCEDURA SELETTIVA DI EVIDENZA PUBBLICA, IL DESTINATARIO VANTA UN AFFIDAMENTO TUTELABILE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

TAR VENETO, SEZIONE I n.801 del 23/08/2017 Relatore: Pietro De
Berardinis - Presidente: Maurizio Nicolosi

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

Sintesi: Una volta emanato l'atto terminale di una procedura selettiva di evidenza pubblica, il destinatario può vantare un affidamento tutelabile a titolo di responsabilità precontrattuale, giacché la sua offerta, individuata come la migliore dalla Commissione di gara, ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva.

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO → LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Sintesi: Il comportamento del Comune che indice la gara per una concessione demaniale, predispone il bando, sollecita, accetta, esamina e compara le offerte, provvedendo, quindi, ad aggiudicare la gara ad uno dei concorrenti è idoneo, proprio perché tali atti sono tutti di ugual verso, a radicare il legittimo affidamento del privato aggiudicatario al perfezionamento della procedura.

Estratto: «Resta ferma l'attribuzione della presente controversia alla giurisdizione di questo G.A., pur una volta residuata la configurazione di una responsabilità del Comune di Rosolina ai sensi dell'art. 1337 c.c., nei termini sopra esposti (cioè per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e per lesione del legittimo affidamento del privato, in presenza di un provvedimento di secondo grado che ha legittimamente annullato un precedente provvedimento - l'aggiudicazione definitiva della gara - favorevole al privato stesso). Orbene, nel caso all'esame pare indiscutibile l'esistenza, in capo al sig. Spinello, di un affidamento meritevole di tutela e risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, alla luce dello stadio a cui era giunta la gara poi revocata e cioè per aver ottenuto i fratelli Spinello l'aggiudicazione definitiva della gara stessa. Invero, è comune l'affermazione secondo cui, una volta emanato l'atto terminale della procedura selettiva di evidenza pubblica, il destinatario può vantare un affidamento tutelabile a titolo di responsabilità precontrattuale, giacché la sua offerta, individuata come la migliore dalla Commissione di gara, ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva. La giurisprudenza è univoca, infatti, nel configurare quale ipotesi tipica di responsabilità precontrattuale della P.A. quella in cui la P.A., dopo avere definitivamente aggiudicato la gara, decida di ritirarla in autotutela, o comunque non addivenga alla stipula del contratto (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1864; T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 310/2017, cit.). Inoltre, è indiscutibile nella fattispecie all'esame la negligenza e, quindi, la colpevolezza dimostrata dall'Amministrazione comunale, la quale, come giustamente lamenta il ricorrente, avrebbe dovuto e potuto ben conoscere prima ancora dell'indizione della gara le cause che ostavano all'assentimento in concessione dell'area demaniale per cui è causa e, perciò, avrebbe dovuto astenersi dall'indizione della gara stessa. La difesa comunale adombra un concorso di colpa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., del sig. Spinello, giacché anche quest'ultimo avrebbe dovuto avere consapevolezza dell'impossibilità che l'area de qua formasse oggetto di concessione demaniale: si pensi alla circostanza, valorizzata nello stesso gravame, che l'insufficiente estensione del fronte mare della concessione da rilasciare (inferiore a mt. 200) emergerebbe da uno degli allegati sul demanio marittimo della l.r. 4 agosto 2002, n. 33. In contrario, tuttavia, deve concordarsi con il ricorrente, lì dove richiama, nella memoria finale, la pluralità di atti tutti dello stesso segno posti in essere dal Comune di Rosolina (il quale ha indetto la gara, predisposto il bando, sollecitato, accettato, esaminato e comparato le offerte, provvedendo, quindi, ad aggiudicare la gara ad uno dei concorrenti) e l'idoneità di tale serie di atti, proprio perché tutti di ugual verso, a radicare il legittimo affidamento del privato. Quest'ultimo, infatti, non poteva non confidare ragionevolmente nel fatto che il Comune - avendo indetto e portato a compimento la gara - avesse preventivamente accertato che il bene pubblico poteva formare oggetto della ridetta procedura. E l'affidamento del sig. Spinello appare tanto più meritevole di tutela, in considerazione del ritardo con cui è intervenuta la P.A., solo nel 2004 ed a circa un anno dall'aggiudicazione, così inducendo i privati a confidare ancora, nonostante i ritardi, nel rilascio della concessione (arg. ex C.d.S., Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1797; id., Sez. VI, 1° febbraio 2013 n. 633).»

SICILIA: LA DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE BALNEARI EX ART. 2 L.R. 15/2005 FA SALVO IL POTERE DELLA P.A. DI RIMUOVERLE PER MOTIVATE RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.376 del 25/08/2017 Relatore: Claudio Zucchelli - Presidente: Claudio Zucchelli

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA → REGIONI/PROVINCE → SICILIA

Sintesi: L'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 29 novembre 2005 permette il mantenimento delle strutture per l'intero anno solare travolgendo qualsiasi temporizzazione precedentemente imposta in via amministrativa, fatto salvo il potere della Amministrazione, nel caso concreto e con motivazione esplicita e puntuale, individuare altre ragioni di interesse pubblico che, a prescindere dalla temporizzazione, rendano indifferibile la rimozione.

Sintesi: Con l'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 29 novembre 2005, il Legislatore regionale ha colto l'esistenza di un interesse pubblico concreto alla destagionalizzazione delle strutture balneari, dato che l'equilibrio dei costi aziendali possibile mediante una migliore utilizzazione, e quindi ammortamento, delle strutture fisse nel periodo invernale permette l'esercizio concorrenziale estivo nei prezzi dei servizi balneari, altrimenti seriamente compromesso dalla mera stagionalità della impresa gravata da costi fissi e organizzativi affrontabili solo con un ridotto tempo di esercizio. Sussiste quindi anche un interesse pubblico a favorire la destagionalizzazione che ridonda a favore anche dei cittadini fruitori del mare.

Estratto: «Sin dai motivi esposti in primo grado, infatti, il ricorrente ha invocato il disposto dell'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 29 novembre 2005, nella parte in cui opera la così detta destagionalizzazione delle strutture balneari. La norma, giova rammentarlo, riconosce ai concessionari demaniali marittimi di prolungare anche nella stagione invernale l'occupazione delle arre oggetto di concessione e di mantenere le strutture adibite a servizio dello stabilimento balneare (nella specie si tratta di un chiosco bar). In altri termini, a seguito della sola dichiarazione della volontà di destagionalizzare, l'occupazione del sito demaniale sarebbe sic et simpliciter permessa al concessionario anche nel periodo invernale quale esercizio di un diritto soggettivo perfetto. In questi rigidi termini la tesi non è pienamente condivisibile, mentre è fondata, come poi si vedrà, con alcune precisazioni. Come ha osservato convincentemente CGA 10 luglio 2014 n. 408, "Il Collegio ritiene che il problema debba essere risolto nel senso di riconoscere all'amministrazione poteri valutativi delle intenzioni del concessionario, alla luce di apprezzabili interessi pubblici, per le ragioni che seguono, con esclusione quindi di un rifiuto dell'amministrazione che si fondi unicamente sul termine di mantenimento degli impianti, apposto nell'atto di concessione. Il Collegio, in primo luogo, considera che l'attività del privato si svolge, in forza di un provvedimento di concessione, su un bene pubblico, qual è il lido del mare, che per sua natura, appartenendo al c.d. demanio necessario, è destinato a soddisfare esigenze pubbliche. ... Per quanto quindi il concessionario possa godere di tutele della sua attività, soprattutto in termini di durata della medesima, non può ritenersi che egli sia sottratto a ogni potere di intervento dell'amministrazione nel caso in cui i modi di conduzione dell'attività arrechino evidente danno agli interessi tutelati dall'amministrazione e quindi arrechino danno alla collettività. Questi principi, che il Collegio ritiene corretti, se da un lato non confliggono con la possibilità riconosciuta al